

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2948

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

---

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recepimento della direttiva n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980, adottata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, e per l'adeguamento della segnaletica stradale alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali

---

*Presentato il 5 giugno 1985*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La direttiva 80/1263/CEE, adottata il 4 dicembre 1980 dal Consiglio delle Comunità Europee, per l'istituzione di una patente di guida comunitaria è finalizzata ad una politica comune dei trasporti, nonché a migliorare la sicurezza della circolazione stradale ed a facilitare la circolazione delle persone all'interno della Comunità.

Si è riconosciuto che l'obiettivo della istituzione di una patente comunitaria può essere realizzato soltanto attraverso più tappe, delle quali la prima è regolamentata dalla suddetta direttiva e mira a vedere realizzato un modello comunitario di patente nazionale, il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali reso possibile dall'unificazione dei criteri di valutazione dell'idoneità dei conducenti, nonché la possibilità di sostituzione delle patenti dei titolari che trasferiscono la loro residenza o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro.

Tale direttiva ha stabilito per l'appunto norme comuni circa la validità delle patenti per la guida delle diverse categorie di veicoli onde consentire che la patente di modello comunitario possa essere rilasciata in condizioni analoghe, pur ammettendosi ancora particolari normative proprie degli Stati membri in tema di età, durata di validità delle patenti, categorie di veicoli e requisiti di validità.

La direttiva citata reca, come data di prima applicazione, il 1° gennaio 1983 facendo salva, per i paesi membri, la possibilità di rilasciare le patenti di guida di modello comunitario in data successiva al 1° gennaio 1983 ma non posteriore alla data del 1° gennaio 1986.

Gli adempimenti che l'Amministrazione italiana deve porre in essere per dare attuazione a questa direttiva non sono molti, dal momento che la vigente legislazione è già molto simile, nello spirito e nei singoli aspetti, alla direttiva.

Per emanare la nuova normativa è stata finora attesa la legge-delega per la revisione del vigente codice della strada.

Infatti, questa Amministrazione ha ritenuto d'includere nel disegno di legge-delega per il nuovo codice della strada, presentato ultimamente alla Presidenza del Senato in data 6 marzo 1984 (n. 558), la previsione di una revisione della disciplina della patente di guida anche in adeguamento alle direttive comunitarie (articolo 4, lettera *b*).

Tuttavia, considerati i tempi non brevi necessari per l'emanazione del nuovo codice della strada, si è predisposto il presente disegno di legge, al fine principale di introdurre quelle poche modifiche al vigente codice della strada che si rendono necessarie per dare attuazione alla direttiva comunitaria, procedendo quindi al rilascio delle patenti di guida secondo il modello comunitario, entro il termine ultimo del 1° gennaio 1986.

Alla luce di quanto sopra illustrato, è stato predisposto l'allegato disegno di legge con il quale si provvede a quanto segue.

Nel primo articolo del disegno di legge viene eliminata la categoria speciale « F » di patente, riservata ai portatori di *handicap*, allo scopo di uniformare la classificazione delle patenti di guida a quella prevista dalla direttiva CEE e nello stesso tempo per una esigenza di semplificazione dell'attività amministrativa e per raggiungere, altresì, l'obiettivo,

di non trascurabile importanza per gli interessati, di eliminare il disagio di un simbolo psicologicamente negativo per una maggiore integrazione dei disabili.

È stata inoltre prevista la possibilità di guida, da parte di minorati, anche di autoveicoli della categoria C di particolari tipi e caratteristiche nonché di rimorchi leggeri.

Inoltre sono state meglio definite le varie categorie di patenti per la guida di veicoli a motore secondo quanto previsto dall'articolo 3 della suindicata direttiva comunitaria n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980.

Nell'articolo 2 viene abolita la disposizione per cui si fa luogo all'accertamento sanitario per coloro che intendono conseguire la patente A soltanto qualora vi siano elementi per ritenere che non sussistano i requisiti psicofisici prescritti, rendendo tale accertamento obbligatorio come per le altre categorie di patenti.

L'articolo 81 viene inoltre modificato in relazione alla prevista sostituzione della patente F con patenti delle categorie A, B e C limitate.

In considerazione del fatto che, in ossequio alla direttiva comunitaria, occorre l'esame di guida anche per il conseguimento della patente A, con l'articolo 3 si abolisce la deroga già prevista che consentiva l'accertamento « a posteriori » dei requisiti morali.

L'articolo 4 adegua alla direttiva comunitaria le modalità per l'effettuazione degli esami per il conseguimento della patente di guida, prevedendo la ricalificazione degli esaminatori già abilitati in precedenza.

In conseguenza dell'introduzione dell'esame di guida anche per la patente A, viene previsto che i titolari di patente conseguita anteriormente, e quindi senza prova pratica di guida su motociclo, possano condurre motocicli nei paesi membri della CEE dopo aver ottenuto un certificato d'idoneità previo superamento di un esame di abilità alla guida di detti veicoli.

L'articolo 5 dispone che le patenti di guida delle categorie C e D sono rispetti-

vamente valide anche per la guida di veicoli delle categorie A o B e C; ciò in quanto la direttiva comunitaria non prevede anche per la patente A il principio del contenimento; non prevede cioè che le patenti superiori B, C, D siano valide anche per la guida di veicoli della categoria A.

Tuttavia con disposizione transitoria si consente che le patenti di categoria B, C e D possano abilitare anche alla guida sul territorio nazionale di motocicli purché conseguite prima dell'entrata in vigore della legge; ciò al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dei conducenti già in possesso di tali patenti.

Al fine di evitare di modificare tutti gli articoli del codice stradale e quelli del relativo regolamento in cui si fa riferimento alla patente della categoria F, l'articolo 6 stabilisce che detta patente, ogni qualvolta viene richiamata nei predetti articoli, vada intesa, secondo i casi, come patente A limitata, B limitata o C limitata per veicoli appositamente adattati.

L'articolo 7 prevede, oltre i casi di revoca della patente di guida già contemplati (mancanza dei requisiti fisici e psichici, morali — anche per patenti A — ed esito negativo dell'esame di revisione della patente), pure quelli in cui il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

L'articolo 8 reca le disposizioni per la sostituzione delle patenti rilasciate da uno Stato estero con quelle italiane corrispondenti, sostituzione cui sono obbligati coloro che intendono continuare a guidare dopo aver assunto la residenza in Italia, e nello stesso tempo armonizza e completa tutta la materia della circolazione in Italia con patenti straniere.

Con l'articolo 9 si prevede la possibilità, ipotizzata dalla direttiva comunitaria, di eliminare la fotografia dalla patente, purché la patente medesima sia accompagnata da un valido documento di identità personale. Tale snellimento è compatibile con il futuro rilascio del nuovo documento di identificazione ai fini di polizia, indicato nel disegno di

legge recentemente presentato in Parlamento (atto Senato n. 1325). Lo stesso articolo contiene la delega al Ministro dei trasporti per adattare le disposizioni contenute negli articoli da 470 a 507 del regolamento del codice stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali emanati in materia, di concerto, ove del caso, con il Ministro della sanità.

Viene inoltre abolito, in adeguamento alla direttiva CEE, il divieto di esercitarsi alla guida sulle autostrade.

Con l'articolo 10 si stabilisce che le funzioni di vigilanza ed autorizzazione per scuole conducenti di veicoli a motore, attribuite alle province nelle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, siano di nuovo trasferite al Ministero dei trasporti.

Ciò al fine di assicurare una maggiore unitarietà dell'azione amministrativa che, in un settore come quello delle scuole per conducenti di veicoli a motore, non può avere una frammentazione di competenze, cui sono nel recente passato conseguite gravi disfunzioni.

L'articolo 11 prevede l'emanazione di disposizioni, sia dirette ad evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, sia al fine della sostituzione delle patenti di guida nazionali con patenti di guida di modello comunitario.

Con l'articolo 12, infine, viene prevista la delega al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti per adeguare alle direttive comunitarie ed agli accordi interregionali la normativa in materia di segnaletica stradale, prevista nel regolamento di esecuzione del codice della strada.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

I commi primo, secondo e quarto dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente. Tale patente a decorrere dal 1° gennaio 1986 è conforme al modello comunitario, allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee, n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980.

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli a tre ruote di massa a vuoto fino a 400 kg. e motocicli;

B) motoveicoli a tre ruote, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero, ma che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di personale il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C.

I mutilati ed i minorati fisici possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C, anche se trainanti un rimorchio leggero, limitata a veicoli di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente ».

Il sedicesimo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

#### ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

Il sesto comma del medesimo articolo 81, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire o confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio e i modelli dei certificati medici;

c) le mutilazioni o minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscano ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente delle categorie A, B e C;

d) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche provinciali;

e) le affezioni morbose che nei casi di particolare gravità richiedono l'accertamento delle commissioni mediche provinciali ».

#### ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

#### ART. 4.

L'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 85 — *Esame di idoneità* - Per ottenere la patente di guida occorre sostenere un esame consistente in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1c) elementi di igiene della guida e di assistenza alle vittime di incidenti stradali;

1d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera a):

1e) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida;

1f) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

Gli esami sono espletati da funzionari del ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Gli esami per il conseguimento delle patenti A, B e C possono essere espletati anche da funzionari del ruolo della carriera di concetto della medesima direzione generale muniti di titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturità scientifica, all'uopo abilitati. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati possono essere altresì espletati anche da funzionari dei ruoli della carriera direttiva amministrativa o della carriera di concetto della suddetta direzione generale muniti di



titolo di studio diverso da quelli sopra indicati, all'uopo abilitati.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della predetta direzione generale possono essere abilitati alle funzioni di esaminatore per le patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati se riconosciuti idonei a seguito di esami sostenuti davanti a una commissione presieduta da un magistrato.

I funzionari e gli impiegati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, già abilitati ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e della legge 18 ottobre 1978, n. 625, possono continuare ad essere ammessi ad espletare gli esami per le patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, a condizione che la precedente abilitazione venga confermata.

Le modalità e le norme per il conseguimento e la conferma dell'abilitazione alle funzioni di esaminatore sono stabilite con decreti del Ministro dei trasporti.

L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti di veicoli a motore può svolgersi presso la stessa scuola o presso centri di istruzione da queste formati e legalmente costituiti; alla prova di teoria ha diritto di assistere il direttore o un insegnante di teoria della scuola o del centro di istruzione.

Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.

Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero di poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della loro patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilità alla guida di motocicli, con i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneità al riguardo ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C. Tuttavia le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente al 1° gennaio 1986, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 88-bis — (*Patenti limitate*)  
Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C limitata, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente della categoria A, B o C limitata, senza adattamento del veicolo ».

#### ART. 7.

Il comma tredicesimo dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, è sostituito dal seguente:

« La patente è revocata dal prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;

4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero ».

#### ART. 8.

L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 98- (*Patenti di guida rilasciate da Stati esteri*) - I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché essi conducenti non siano residenti in Italia da oltre un anno.

Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di

guida rilasciate da Paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti morali e psico-fisici stabiliti rispettivamente dagli articoli 82 e 81.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici non è richiesto qualora venga dimostrato che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, è stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici non meno elevati di quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

Nel caso in cui viene richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi quarto e quinto, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, viene rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare ha sostenuto l'esame di idoneità.

Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91, qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finché il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

Anologa interdizione alla guida è disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire ventimila a lire cinquanta-mila.

A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

Nei casi di cui ai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero, se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, presso cui l'interessato dichiara di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano ».

#### ART. 9.

Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 99 è inserito il seguente articolo:

« ART. 99-bis (*Adeguamento alle norme internazionali*) - Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE, la eliminazione della foto dalla patente.

In tale caso la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli dal 470 al 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per quelli dal 470 al 485.

Il secondo comma dell'articolo 571 del regolamento di cui sopra è abrogato ».

#### ART. 10.

La vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore di cui al primo comma dell'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, attribuita alle province nelle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferita al Ministero dei trasporti.

#### ART. 11.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.

La sostituzione delle patenti di guida nazionali, in corso di validità, con patente di guida di modello comunitario può avvenire, a richiesta degli interessati, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 12.

Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis* - In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, è autorizzato ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie e negli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri della uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale ».